

# Rapporto

numero

**6883 R**

data

25 febbraio 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Concerne

## **della Commissione speciale energia sul messaggio 11 dicembre 2013 concernente il rilascio alla costituenda CEL Lavizzara SA, Lavizzara, della concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio e approvazione della variante di PR di Lavizzara - sezione di Broglio - "Centralina elettrica" con autorizzazione al dissodamento**

### **1. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO**

#### **1.1 La microcentrale**

La nuova strategia energetica 2050 della Confederazione e quella cantonale (vedi PEC e scheda Piano Direttore V3) promuovono l'utilizzo della forza idrica per la produzione di elettricità, in particolare attraverso piccoli impianti di interesse regionale e locale.

Lo sfruttamento delle acque del Rì di Tomè con una piccola centrale dalla potenza installata di 2050 kW permetterà la produzione media annua di 6.5 milioni di kWh, pari al consumo di circa 1400 economie domestiche. L'investimento preventivato è di 10.37 milioni di CHF.

Il progetto iniziale del 2006 prevedeva lo sfruttamento delle acque del lago Tomè e la costruzione di un bacino di sbarramento alto 12 metri. L'impatto di questo progetto è stato giudicato eccessivo dal Dipartimento del Territorio, che ha chiesto una revisione del progetto.

Il progetto oggetto del presente messaggio prevede una presa oltre 100 metri a valle del laghetto.

Il progetto così rivisto è stato preavvisato favorevolmente dall'Ufficio federale dell'energia e dall'ufficio federale dell'ambiente, così come dagli uffici cantonali preposti.

#### **1.2 Valutazioni ambientali**

Il Rì di Tomè è un corso d'acqua permanente, non piscicolo. La scarsa salinità dell'acqua e le condizioni climatiche molto rigide lo rendono poco interessante anche per i macroinvertebrati.

Il corso d'acqua rappresenta tuttavia un elemento rilevante del paesaggio alpino, grazie soprattutto alle numerose cascate e alle pozze.

Per questo motivo il progetto prevede il rilascio di deflussi minimi dinamici, con deroghe invernali al deflusso stabilito dall'art. 31 LPAc (Q 347 pari a 17 l/s) di 8 l/s (dal 1 ottobre al 31 marzo) e aumento del deflusso nel periodo escursionistico, ad esempio 50 l/s nel mese di giugno e 40 l/s nei mesi di luglio, agosto e settembre. In questo modo si tiene adeguatamente conto dell'aspetto paesaggistico senza compromettere la sostenibilità economica del progetto e la produzione di energia rinnovabile e pulita.

La perizia idrobiologica e naturalistica conferma che un deflusso minimo di 8 l/s non peggiora sensibilmente la situazione rispetto al deflusso minimo naturale. Il substrato, per la maggior parte di roccia affiorante, permette comunque lo scorrimento superficiale del deflusso, mentre nei tratti a substrato molto grossolano l'infiltrazione in subalveo è già presente in situazione naturale.

### **1.3 La modifica di PR**

La variante è volta a inserire nel Piano Regolatore comunale la zona per edifici e attrezzature di pubblica utilità inerenti la microcentrale. In particolare l'edificio che ospiterà la turbina, la condotta forzata e l'opera di presa d'acqua.

La costruzione dell'edificio comporterà un dissodamento definitivo, mentre la posa della condotta una serie di dissodamenti temporanei. Il dissodamento definitivo prevede una tassa di compensazione a beneficio di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale.

Le strutture della futura microcentrale di Broglio non entrano in conflitto con le condizioni poste dalla scheda PD V3.

La nuova zona AP-EP del PR definisce lo spazio riservato al corso d'acqua secondo i dettami dell'art. 36a e 41a OPAC.

La modifica del tracciato di sentiero, necessario per inserire l'edificio ospitante la turbina, non interessa tracciati iscritti nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE).

Gli aspetti paesaggistici legati alla presenza del corso d'acqua sono tutelati nell'atto di concessione mediante aumento della dotazione dei deflussi minimi nel periodo escursionistico.

### **1.4 La CEL Lavizzara SA**

Il Comune di Lavizzara costituirà quanto prima una società anonima, con sede a Broglio, avente lo scopo di costruire e gestire la centralina idroelettrica di Broglio. La CEL LAVizzara SA sarà iscritta nel registro di commercio, disporrà di un capitale proprio di 100'000.- CHF, distribuito come segue:

- Comune di Lavizzara: 60'000.- (60%)
- Patriziato di Broglio: 20'000.- (20%)
- Senco holding SA, Locarno: 20'000.- (20%).

## **2. LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Dopo un primo approfondimento dell'incarto, la commissione ha inviato ai rappresentanti del Dipartimento delle finanze e dell'economia e al Dipartimento del territorio alcune richieste di approfondimento e di emendamento al decreto legislativo.

Nella seduta dell'11 febbraio la commissione ha sentito Moreno Celio, Direttore di Divisione del Dipartimento del territorio e Sandro Pitozzi, dell'ufficio energia i quali hanno risposto alle richieste di approfondimento nel seguente modo.

**Possibile aumento delle tratte a scorrimento in subalveo in seguito alla deroga dei deflussi a 8 l/s nel periodo invernale.**

Le perizie allestite e gli approfondimenti dei vari servizi cantonali permettono di escludere con una certa sicurezza questa eventualità. Il corso d'acqua, oltre che a non essere piscicolo e rivestire uno scarso interesse per i macroinvertebrati acquatici, scorre prevalentemente su substrato roccioso, con numerose cascate e pozze alternate a tratte

di scorrimento in subalveo (greto costituito da materiale di grande pezzatura). Una riduzione del deflusso da 15-17 l/s (Q347) a 8 l/s non comporta un grande cambiamento per le tratte di scorrimento.

**Possibili sbalzi di deflusso a valle del punto di rilascio delle acque della microcentrale.**

Questa possibilità è praticamente da escludere già per motivi tecnici. Le condotte sotto pressione non si prestano a gestione con accumulo di acqua e rilascio a pieno regime (Füll- und Kippbetrieb) per il pericolo di colpi d'ariete. Inoltre la turbina che verrà installata funziona, e gode della copertura assicurativa, solo con un livello dell'acqua nel tubo sotto pressione superiore a 700 m di dislivello. Siccome il dislivello utile tra la presa e la centrale è di 980 m, la possibile gestione modulabile è assai ridotta e non porterebbe a grandi benefici. Anzi uno svuotamento e riempimento del tubo provoca un aumento della concentrazione di materiale solido con conseguente aumento dell'usura della turbina. Per questi motivi si esclude un possibile utilizzo della microcentrale con la modalità di accumulo. Fatta questa debita premessa, il Consiglio di Stato non si oppone all'inserimento di un articolo che vieti in modo esplicito questa modalità d'uso se questo serve a fornire ulteriori garanzie.

Nulla osta anche per una formulazione più ferma dell'obbligo di rispetto delle disposizioni contenute nella concessione che di fatto hanno carattere vincolante in base all'art. 54 della LUF1.

Per fugare ogni possibile dubbio su possibili impatti ambientali della microcentrale sono stati chiesti i preavvisi scritti all'Ufficio cantonale natura e paesaggio e all'Ufficio cantonale caccia e pesca. Dagli stessi si evince come il progetto si sia evoluto dal 2006 ad oggi per soddisfare i parametri di legge (LPAC e LPN). In particolare è stato escluso il prelievo dal lago Tomeo, sono stati chiesti degli aumenti del deflusso minimo per il periodo primaverile ed estivo ed è sensibilmente migliorato l'inserimento paesaggistico della condotta forzata. Entrambi gli uffici giungono a un preavviso finale positivo. Viene tuttavia chiesta particolare attenzione alla fase di cantiere.

Sulla base di queste rassicurazioni, la Commissione è convinta che il progetto sia giunto a un adeguato stadio di approfondimento e che i principali conflitti ambientali siano stati sanati.

### 3. PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE

La Commissione propone i seguenti emendamenti al Decreto legislativo contenuto nel messaggio n. 6883. Entrambi sono volti a fornire maggiori garanzie a tutela degli interessi di conservazione dell'ambiente.

<b>Messaggio 6883</b>	<b>Rapporto 6883</b>
<p><b><u>Articolo 8</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il concessionario <b>si impegna a rispettare</b> senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare il seguente deflusso residuale dall'opera di presa:</p> <p>8 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo; 20 l/s dal 1° aprile al 31 maggio; 50 l/s dal 1° al 30 giugno; 40 l/s dal 1° luglio al 30 settembre.</p>	<p><b><u>Articolo 8</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il concessionario <b>rispetta</b> senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare il seguente deflusso residuale dall'opera di presa:</p> <p>8 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo; 20 l/s dal 1° aprile al 31 maggio; 50 l/s dal 1° al 30 giugno; 40 l/s dal 1° luglio al 30 settembre.</p>

<p><b>Articolo 10</b></p> <p><sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico il concessionario <b>si impegna a garantire</b> che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.</p> <p><sup>2</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica a valle della restituzione dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.</p>	<p><b>Articolo 10</b></p> <p><sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico il concessionario <b>garantisce</b> che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.</p> <p><sup>2</sup><b>La modulazione artificiale del deflusso di restituzione è vietata; ad eccezione dei casi di emergenza va restituita in ogni momento la quantità d'acqua captata e la condotta non può essere utilizzata per alcun accumulo temporaneo d'acqua.</b></p> <p><sup>3</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica a valle della restituzione dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.</p>
---	--

La restituzione dell'acqua avviene immediatamente a monte di una golena d'importanza nazionale. Pertanto ogni variazione di deflusso avrebbe un impatto rilevante e va escluso in modo esplicito, anche se da un punto di vista tecnico la centrale di Broglio non è tecnicamente concepita per un uso ad accumulo e rilascio improvviso.

#### 4. CONCLUSIONI

La Commissione speciale dell'energia invita pertanto il Parlamento ad approvare il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio alla costituenda CEL Lavizzara SA, Lavizzara e ad approvare la variante di PR di Lavizzara - sezione di Broglio - "centralina elettrica", con autorizzazione di dissodamento.

La Commissione speciale dell'energia invita inoltre il Parlamento ad approvare il decreto legislativo contenuto nel messaggio n. 6883 con gli emendamenti proposti nel rapporto commissionale.

Per la Commissione speciale energia:

Francesco Maggi, relatore  
Badasci - Canevascini - Dadò - Dominé -  
Filippini - Foletti - Garzoli - Jelmini - Orsi -  
Passalia - Sanvido

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente il rilascio alla costituenda CEL Broglio SA, Lavizzara, della concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio e l'approvazione della variante di PR di Lavizzara - sezione di Broglio "Centralina elettrica" con autorizzazione al dissodamento**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6883 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 febbraio 2014 n. 6883R della Commissione speciale energia;
- richiamate la legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1), la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) ed ogni altra norma in concreto applicabile;
- la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
- la scheda V3 del Piano direttore cantonale,

**d e c r e t a :**

### **Concessione all'utilizzazione delle acque pubbliche**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Al Comune di Lavizzara, è data la concessione per l'utilizzazione delle acque del Rì di Tomè a Broglio derivate a quota 1686 m.s.m. e restituite a quota 700 m.s.m.

<sup>2</sup>Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato a 260 l/s.

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	$Q_m$	=	98.3	l/s
caduta lorda	H	=	986	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	946	kW

<sup>2</sup>La potenza lorda media globale fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 94'600.- (946 kW x100.- fr/kW), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

<sup>2</sup>Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto di Broglio non è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

<sup>3</sup>Il Comune di Lavizzara è tenuto al pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria di fr. 2'000 da versare entro il termine di un mese dall'intimazione della presente.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

<sup>2</sup>Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

### **Articolo 5**

<sup>1</sup>La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

<sup>2</sup>La messa in esercizio dell'impianto di recupero di energia deve avvenire entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

<sup>3</sup>Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (art. 63 LUF1), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione é retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

## **Articolo 6**

<sup>1</sup>Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

<sup>2</sup>Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

## **Articolo 7**

<sup>1</sup>Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro un anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

<sup>2</sup>Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

<sup>3</sup>Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

## **Articolo 8**

<sup>1</sup>Il concessionario rispetta senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare il seguente deflusso residuale dall'opera di presa:

- 8 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo;
- 20 l/s dal 1° aprile al 31 maggio;
- 50 l/s dal 1° al 30 giugno;
- 40 l/s dal 1° luglio al 30 settembre.

<sup>2</sup>L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'Ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

## **Articolo 9**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

<sup>2</sup>Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

## **Articolo 10**

<sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico il concessionario garantisce che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

<sup>2</sup>La modulazione artificiale del deflusso di restituzione è vietata; ad eccezione dei casi di emergenza va restituita in ogni momento la quantità d'acqua captata e la condotta non può essere utilizzata per alcun accumulo temporaneo d'acqua.

<sup>3</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica a valle della restituzione dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

## **Approvazione della variante di Piano regolatore**

### **Articolo 11**

È approvata la variante del PR del Comune Lavizzara sezione Broglio "Centralina elettrica" per la modifica del Piano del paesaggio, del Piano della rete viaria e EAP e del Piano delle zone conformando d'ufficio il Piano della rete viaria al Piano cantonale dei sentieri escursionistici e completando d'ufficio la normativa introdotta all'art. 29 NAPR con il seguente paragrafo: *"l'edificio e le nuove strutture devono integrarsi nel paesaggio in modo armonioso e razionale. Il sentiero interessato dalla posa della condotta va ripristinato nelle sue caratteristiche originarie"*. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

## **Decisione di dissodamento**

### **Articolo 12**

<sup>1</sup>La domanda di dissodamento del 22 marzo 2012 presentata dal Municipio del Comune di Lavizzara, 6694 Prato Sornico, è accolta. Di conseguenza è autorizzato il dissodamento di una superficie di 5'548 mq di area boschiva (di cui 1'150 mq a titolo definitivo e 4'398 mq a titolo temporaneo) sui mappali n. 229 e 651 RFD di Lavizzara-Broglio, allo scopo di realizzare una microcentrale idroelettrica alimentata dalle acque della Val Tomè, così come indicato nelle due planimetrie allegate (in scala 1:500 rispettivamente 1:10'000), entrambe timbrate e firmate Sezione forestale Cantone Ticino e recanti la data 2 dicembre 2013.

<sup>2</sup>L'autorizzazione di cui al cpv. 1 è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- crescita in giudicato della decisione globale;
- versamento della tassa di compensazione secondo quanto indicato dall'art. 14 del presente decreto legislativo;
- presentazione dell'importo di garanzia di cui all'art. 15 del presente decreto legislativo;
- versamento della tassa di giustizia secondo quanto indicato dall'art. 16 del presente decreto legislativo.



### **Articolo 13**

Il progetto definitivo di rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ufficio forestale del 7° circondario, Cevio, al più tardi entro l'avvio della procedura edilizia.

I lavori di rimboschimento compensativo contemplati in tale progetto dovranno essere integralmente realizzati (e collaudati da parte dell'Ufficio forestale di circondario) entro il 31 dicembre 2018.

### **Articolo 14**

Il Comune di Lavizzara è tenuto al pagamento di una tassa di compensazione fissata in fr. 20.- per mq dissodato e pertanto in totale fr. 23'000.- (ventitremila). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

### **Articolo 15**

A garanzia della buona riuscita dell'intervento di ricostituzione del bosco all'interno delle superfici oggetto di dissodamento temporaneo, il Comune di Lavizzara è tenuto a versare un deposito di fr. 90'000.- (novantamila) sul ccp 65-135-4 (conto n. 201.003) con l'indicazione "Cauzioni dissodamenti", oppure a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa dello stesso importo a favore della Sezione forestale, Bellinzona, valida fino a revoca. L'importo versato, rispettivamente la garanzia bancaria presentata, saranno restituiti non prima di dieci anni dopo l'esecuzione dei previsti interventi, dopo constatazione, da parte dell'Ufficio forestale del 7° circondario, della buona riuscita degli interventi. Sempre che siano soddisfatte queste premesse, la restituzione potrà pertanto avvenire al più presto tra 10 anni.

### **Articolo 16**

Per la presente decisione viene applicato, a carico del Comune di Lavizzara, un importo di fr. 200.- (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

## **Entrata in vigore e rimedi di diritto**

### **Articolo 17**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU).

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

### **Articolo 18**

Gli atti relativi alla concessione, al PR e al dissodamento sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso la Cancelleria comunale di Lavizzara per il periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BU.

### **Articolo 19**

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

### **Articolo 20**

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite dell'Ufficio dell'energia

- al Municipio di Lavizzara,
- al Patriziato di Broglio,
- alla Senco Holding SA, Locarno,
- al sig. Marco Butscher; Broglio.